



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente.

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

ATTORE OPPONENTE:

Conclusioni:

CONVENUTO OPPOSTO:

Conclusioni:

Sent. ____/____

Cont. ____/____

Cron. _____

Rep. _____

Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il

Depositata il

Il Cancelliere

Oggetto:

C A S O

it

FATTO

L'opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto nei suoi confronti da Cima s.p.a. per il pagamento di una fattura relativa all'esecuzione di un contratto d'appalto, ed a motivo dell'opposizione unicamente eccepisce il difetto di competenza del Giudice adito, sul presupposto della competenza del Tribunale di Roma in base alle pattuizioni contrattuali *inter partes*.

Resiste la convenuta opposta, deducendo che nessuna pattuizione contrattuale ha previsto la competenza territoriale del Tribunale di Roma;

DIRITTO

a) L'opposizione è di assoluta e manifesta infondatezza.

Invero, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (cfr. all. 2 parte attrice e 6 parte convenuta), emerge come effettivamente la Meps abbia sottoposto a Cima un modulo contenente, *ex aliis*, una condizioni generale di contratto con la previsione della competenza esclusiva del foro di Roma; ma emerge peraltro come non solo la Cima non abbia in alcun modo specificamente approvato la clausola *ex art. 1341 comma 2 c.c.*, ma abbia addirittura acclarato di non accettare la pattuizione, barrando il vocabolo 'Roma' ed inserendo il vocabolo 'Piacenza' per indicare il foro esclusivo.

Pertanto, ciò se per un verso non comporta che Piacenza sia effettivamente il foro esclusivo, mancando la prova dell'accordo di Meps sul punto; per altro verso rende comunque certamente inesistente non solo la specifica approvazione per iscritto *ex art. 1341 comma 2 c.c.*, ma addirittura lo stesso accordo negoziale in ordine alla pretesa competenza esclusiva del foro di Roma.

Consegue che la competenza deve essere scrutinata sulla base dei generali fori codicistici, ed il Tribunale di Piacenza risulta quindi correttamente adito quanto meno con riferimento al *forum destinatae solutionis* ex art. 20 c.p.c. tenuto a mente che il pagamento della somma di denaro azionata in via monitoria deve essere eseguita, ex art. 1182 comma 3 c.c., presso la sede del creditore Cima, *id est* Piacenza

Discende, in conclusione, il rigetto dell'eccezione di incompetenza, e quindi della stessa opposizione, come detto unicamente fondata su tale eccezione.

b) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta.

c) Deve poi altresì procedersi ad una condanna dell'opponente anche ai sensi del novellato articolo 96 comma 3 c.p.c., a tenore del quale *"in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"*.

Sul punto, si osserva che la norma introdotta nel tessuto codicistico dalla L. n. 69/2009, recepisce ed estende a tutti i processi il meccanismo dell'art. 385 comma 4 c.p.c., precedentemente dettato per il solo processo di Cassazione ed ora coerentemente abrogato.

Per espressa scelta normativa, la pronuncia può essere effettuata d'ufficio e non ha limite nella determinazione dell'importo della condanna, come invece vi era nell'art. 385 c.p.c. ora abrogato.

Pur nel silenzio della norma, è opinione pacifica quella per la quale non vi sono ostacoli a ravvisare la configurabilità della fattispecie anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto.

Nonostante il comma 1 parli di 'sentenza', l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è poi generalmente riferita a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, quali volontaria giurisdizione, cautelari *ante causam*, sommario di cognizione *ex artt. 702 bis* e ss. c.p.c. (Trib. Verona 21/3/2011 e Trib. Piacenza 22/11/2010).

Ad avviso di questo Giudice e come peraltro già precisato da autorevole Dottrina, inoltre, la pronuncia non abbisogna della preventiva instaurazione del contraddittorio *ex art. 101* c.p.c., essendo *posterius* e non *prius* logico della decisione di merito (in questi termini cfr. anche Trib. Piacenza 22/11/2010).

Due sono invece le principali questioni sulle quali non si è formata un'univoca posizione interpretativa, e sono quelle relative a natura ed ambito di applicazione della norma. In particolare, è discusso se, per procedere alla condanna ai sensi del terzo comma, sia o meno richiesta l'esistenza di un danno di controparte; nonché se siano o meno richiesti i requisiti della lite temeraria di male fede e colpa grave, previsti dal primo comma dello stesso articolo 96.

Ciò posto, con riferimento alla prima tematica della natura della norma, questo Giudice, aderendo alla tesi già propugnata da parte della Dottrina e condivisa dalla quasi totalitaria maggioritaria giurisprudenza di merito, ritiene che l'articolo 96 comma 3 c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato (cfr. Trib. Min. Milano dec. 4/3/2011; Trib. Varese 6/2/2001, 22/1/2011, sez. dist. Luino ord. 23/1/2010, 30/10/2009; Trib.

Piacenza 7/12/2010 e ord. 22/11/2010; Trib. Rovigo sez. dist. Adria 7/12/2010; Trib. Verona ord. 1/10/2010, 20/9/2010, ord. 1/7/2010; Trib. Roma sez. dist. Ostia 9/12/2010; Trib. Roma 11/1/2010; Trib. Prato 6/11/2009, Trib. Milano ord. 0/8/2009. In questi termini anche Cass. n. 17902/2010).

Risulta conseguentemente esclusa, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione.

E' infatti ben vero che la teoria del danno punitivo, conosciuta negli ordinamenti anglosassoni nelle forme dei *punitive o exemplary damages* comminati verso chi ha agito con *malice* o *gross negligence*, è sostanzialmente estranea alla storia del nostro diritto civile. Ma è altrettanto vero che, per un verso, il contenuto letterale della norma pare inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte; e per altro verso non vi sono parametri costituzionali che vietano al Legislatore di introdurre tale tipologia di danno.

Con riferimento invece alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto in capo al destinatario della condanna, pare a questo Giudice che possa essere seguita la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave (così Trib. Verona ord. 21/3/2011, ord. 1/10/2010, sent. 20/9/2010; Trib. Piacenza sent. 7/12/2010 e ord. 22/11/2010; Trib. Pescara sent. 30/9/2010; Trib. Padova ord. 10/11/2009, ord. 2/11/2009, ord. 30/10/2009), non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza.

Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico.

In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'aver agito con malafede o colpa grave; e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.

Né, ad avviso del Giudice, può far diversamente opinare l'*incipit* della nuova previsione normativa, che introduce la norma con l'inciso "in ogni caso". Detto inciso, infatti, può essere interpretato non già nel senso di disattendere quanto previsto dal primo comma con riferimento alla necessità del profilo della temerarietà della lite; bensì con riferimento alle peculiarità poi poste dallo stesso terzo comma rispetto quanto previsto dal primo comma, *id est* alla possibilità di operare la pronuncia d'ufficio e senza istanza di parte, nonché alla possibilità di operare la condanna anche in assenza di un danno di controparte.

Proprio le differenziazioni da ultimo citate in ordine all'officialità della pronuncia ed all'assenza della necessità di un danno, rendono teoricamente possibile la

coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo comma con una ai sensi del terzo comma; pur se tale ipotesi deve ritenersi più che residuale, stante la limitatezza dell'area applicativa dell'art. 96 comma 1 c.p.c., che secondo la pacifica interpretazione della Suprema Corte presuppone la prova di un danno non *aliunde* risarcito ed ha così trovato applicazione concreta in rarissime ipotesi.

Quanto sopra offre le coordinate per la statuizione sul caso concreto, ravvisandosi tutti i presupposti per la pronuncia *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

In particolare:

- l'articolo 96 comma 3 c.p.c. è *ratione temporis* applicabile, posto che la causa è stata introdotta nel gennaio 2011, e quindi dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009;
- la pronuncia può essere resa d'ufficio, senza bisogno di instaurare il contraddittorio sul punto e senza che sia provato un danno di controparte;

- sussiste, da parte di Meps-Ki s.r.l., una colpa grave, consistita nell'aver promosso la presente opposizione con argomentazioni del tutto prive di spessore giuridiche e palesemente infondate, in fatto oltre che in diritto.

Ciò detto stimasi equo indicare in € 3.000, e cioè in una somma pari alle spese di lite, l'entità della condanna *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1946/2010 emesso dal Tribunale di Piacenza il 1-2/12/2010.
- condanna Meps-K.I. s.r.l. a rifondere a Cima s.p.a. le spese di lite del giudizio, che liquida in € 3.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna Meps-K.I. s.r.l. a pagare a Cima s.p.a. € 3.000 *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

Piacenza, 15/11/2011

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI